Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 20 marzo 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 17 *dicembre* 1968 *registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *gennaio* 1969 *registro n.* 3 *Difesa, foglio n.* 132

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

CASAGRANDE Giuseppe di Vincenzo, classe 1922, da Fadalto di Vittorio Veneto. — Insieme con il suo comandante di compagnia partigiana penetrava di sorpresa nottetempo in un centro abitato, sopraffacendo la piccola guarnigione nemica e catturando uomini e materiali. — Cordignano, 12 marzo 1945.

CITRONI Achille di Antonio, classe 1920, da Ponte di Legno (Brescia). — Ufficiale degli alpini, si votava alla lotta partigiana portandovi per dieci mesi il peso del suo valore, della sua capacità e del suo alto patriottismo. Nel corso di un violento e lungo combattimento contro forze nemiche preponderanti, resisteva ad oltranza alla testa dei suoi uomini su un caposaldo particolarmente esposto contribuendo in misura determinante all'esito vittorioso dell'azione. — Mortirolo, 10-29 aprile 1945.

CLAUDI Antonio di Giulio, classe 1920, da Serrapetrona (Macerata). — Organizzatore ed animatore fin dall'inizio del movimento partigiano della sua zona, concepiva ed attuava numerosi sabotaggi. Alla testa della brigata partigiana da lui creata ed addestrata, partecipava vittoriosamente a molte azioni di guerriglia e ad aspri combattimenti. Catturato mentre da solo proteggeva con il fuoco della sua arma automatica lo sganciamento dei commilitoni minacciati da un nemico superiore in forze, riusciva a fuggire ed a riprendere il suo posto di combattente e di comandante. Partecipava infine, al comando della sua brigata, sostenendo aspri combattimenti contro l'invasore, alla liberazione di un importante centro abitato. — Tolentino (Marche), 15 ottobre 1943-1° luglio 1944.

SARTI Rodolfo fu Enrico, classe 1904, da Apiro (Macerata). — Animato da elevati sentimenti di amor patrio, partecipava fin dall'inizio alla organizzazione del movimento partigiano della sua zona mettendosi in luce in numerosi, arditi, cruenti combattimenti. Nel corso di una dura azione, effettuata con pochi animosi contro una forte pattuglia avversaria, esaurite i commilitoni tutte le munizioni, ne assicurava il ripiegamento con le raffiche del suo mitra, dimostrando sprezzo del pericolo ed alta generosità. Partecipava infine, alla testa della sua formazione, alla liberazione di vari, importanti centri abitati. — Marche - Zona di San Genesio, settembre 1943-giugno 1944.

STEGAGNINI Camillo fu Luigi, classe 1910, da Piacenza, maggiore f. spe. — Ufficiale superiore in s.p.e. entrava, dopo l'armistizio, a far parte del Fronte Militare della Resistenza organizzando, in ambiente particolarmente infido, un gruppo armato di patrioti ex militari. Quantunque attivamente ricercato e nonostante l'arresto di elementi a lui collegati, svolgeva per più mesi encomiabile attività informativa pur dedicandosi con passione al rafforzamento della sua organizzazione. Nel lungo periodo di occupazione nemica di una grande città, quale comandante sia di gruppo autonomo, sia di distaccamento partigiano, operava in rischiose e precarie condizioni, dimostrando brillanti doti di animatore e di organizzatore e fornendo valido esempio di capacità, coraggio e fede nella causa della libertà. — Roma, ottobre 1943-giugno 1944.

CROCE

CELMANTI Enrico di Antonio, classe 1925, da Milano. — Dopo essersi rifugiato in territorio neutrale per sfuggire alla cattura, rientrava volontariamente in Patria per partecipare alla lotta partigiana. In occasione di un attacco notturno contro un presidio nemico, penetrava tra i primi nell'abitato contribuendo efficacemente alla sorpresa iniziale. Durante il combattimento in cui si sviluppava una forte reazione avversaria, benchè ferito rimaneva al suo posto sino al termine dell'azione, dando prova di sereno sprezzo del pericolo. — Vezza d'Oglio (Valcamonica), 25-26 febbraio 1945.

GHELFI don Bruno di Guerrino, classe 1921, da Succisa di Pontremoli (Macerata). — Aderiva fin dall'inizio al movimento partigiano della sua zona. Per le sue brillanti qualità intellettuali e morali e per le sue doti di trascinatore, gli venivano conferiti importanti incarichi che assolveva con capacità, zelo ed alto spirito di dedizione. — Borgo Val di Taro, novembre 1943-aprile 1944.

ORNAGHI Romualdo di Angelo, classe 1926, da Milano. — Giovanissimo partigiano, già distintosi per il suo particolare spirito aggressivo, attaccava coraggiosamente, alla testa del suo distaccamento, una colonna nemica in ritirata e, nonostante la violenta reazione di fuoco avversaria, nel corso della quale veniva ferito, insisteva nell'azione fino alla resa del nemico. — Zona Basso Lario, 26 aprile 1945.

TOMMASI Amelio fu Giuseppe, classe 1912, da Este (Padova). — Partecipava con grande entusiasmo alla lotta partigiana distinguendosi per coraggio e decisione in numerose azioni di sabotaggio e scontri a fuoco. Nelle giornate insurrezionali si prodigava con ardore nei compiti più ardui. Trovatosi da solo davanti a due autoblinde nemiche, riusciva con raro sangue freddo a catturarne una ponedone l'equipaggio fuori combattimento. — Veneto, 27 aprile 1945.

VARONE Alberto di Gaetano, classe 1923, da Sessa Aurunca (Caserta). — Partecipava alla lotta partigiana con ardimento ed entusiasmo. Nelle giornate insurrezionali, durante un cruento combattimento, si esponeva generosamente al fuoco nemico per trarre in salvo un commilitone gravemente ferito. — Monte Grappa, aprile 1945.

VENZO Fabio di Romano, classe 1930, da Venezia. — Ancora adolescente partecipava volontariamente ad una rischiosa azione contro preponderanti forze nemiche per salvare da distruzione importanti opere portuali. Nel vittorioso combattimento restava gravemente ferito. — Venezia, 27 aprile 1945.

VIGLIANI Mario fu Giovanni, classe 1897, da Biella (Vercelli). — Nel delicato incarico di capoisola Lido, incurante dei rischi, organizzava e dirigeva per molti mesi la lotta clandestina di resistenza. Durante le giornate insurrezionali, si segnalava nell'azione dei partigiani intesa ad impedire al nemico di compiere distruzioni e rappresaglie. — Venezia Lido, settembre 1943-aprile 1945.

VIGNE Paolo fu Arcangelo, classe 1919, da Sospirolo (Belluno). — Già distintosi in numerose azioni, assumeva il comando di una brigata partigiana nel momento in cui questa era stremata dai continui rastrellamenti nemici e dall'eccezionale rigore della stagione. Con generoso slancio e sprezzo del pericolo portava più volte vittoriosamente i suoi uomini all'attacco di posizioni nemiche finchè una grave ferita lo costringeva ad abbandonare la lotta. — Brustolada, 17 febbraio 1945.

(2159)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1490.**

Istituzione del libero istituto universitario di lingue moderne, con sede principale in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la domanda in data 20 agosto 1968, presentata dal presidente del consiglio di amministrazione

della scuola superiore per interpreti e traduttori, con sede centrale a Milano — eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1958, n. 983 — per ottenere l'istituzione ed il riconoscimento di un istituto universitario di lingue moderne, con sede principale a Milano;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda e di far luogo all'istituzione ed al riconoscimento del libero istituto universitario di lingue moderne;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito, con sede principale a Milano, l'Istituto universitario di lingue moderne, formato da una facoltà di lingue e letterature straniere, il cui statuto, annesso al presente decreto, è approvato e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

L'istituto universitario anzidetto appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed il mantenimento ne è assicurato dall'ente morale « Scuola superiore per interpreti e traduttori ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 143. — GRECO

Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art 1.

L'Istituto universitario di lingue moderne, promosso dall'ente morale « Scuola superiore per interpreti e traduttori » di Milano, ha lo scopo di contribuire alla ricerca scientifica nel campo delle lingue, delle letterature e della storia delle civiltà moderne e di preparare coloro che intendano dedicarsi alla professione di insegnante di lingue moderne.

Art. 2.

L'I.U.L.M. è autonomo ai sensi dell'art. 33 della Costituzione italiana. Esso ha personalità giuridica a norma dell'art. 1, secondo comma, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è disciplinato, nel suo funzionamento, dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali, nonchè dalle norme del presente statuto. La vigilanza dello Stato sull'I.U.L.M. è esercitata dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

L'ente morale « Scuola superiore per interpreti e traduttori » cura il perseguimento dei fini istituzionali dell'I.U.L.M. e ne assicura il mantenimento.

Autorità accademiche

Art. 4.

Il governo dell'I.U.L.M. è esercitato da un consiglio d'amministrazione, da un direttore e da un consiglio di facoltà, secondo le rispettive competenze a norma degli articoli seguenti e delle disposizioni generali vigenti.

Art. 5.

Il consiglio d'amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'I.U.L.M. Esso è costituito:

a) dai membri del consiglio d'amministrazione dell'ente morale Scuola superiore per interpreti e traduttori. (E cioè:

dai fondatori dell'ente morale i quali ne sono membri di diritto. Ogni fondatore mancante sarà sostituito da un componente indicato dagli altri membri fondatori e da quelli che nel tempo li avranno così sostituiti;

dai due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

dal rappresentante del Ministero degli affari esteri;

dai rappresentanti degli enti o privati che abbiano notevolmente contribuito, con donazioni ed elargizioni, allo sviluppo dell'ente. Tali rappresentanti, in numero non superiore a due, sono nominati dal consiglio d'amministrazione).

b) dal direttore dell'istituto (che dev'essere professore universitario);

c) da un professore di ruolo dell'istituto, designato dal consiglio di facoltà dell'istituto stesso;

d) dal direttore amministrativo.

La presidenza del consiglio d'amministrazione dell'I.U.L.M. spetta al presidente del consiglio d'amministrazione dell'ente morale « Scuola superiore per interpreti e traduttori », il quale ne ha la legale rappresentanza.

In seno al consiglio d'amministrazione è nominato un comitato esecutivo di tre membri del quale fanno parte: il presidente, il direttore dell'istituto, il direttore amministrativo.

I membri del consiglio d'amministrazione durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 6.

Il consiglio d'amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo di ciascun esercizio che inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre;

b) nomina il direttore dell'istituto e il direttore amministrativo dell'istituto stesso;

c) conferisce gli incarichi d'insegnamento su proposta del consiglio di facoltà;

d) delibera sui programmi dei singoli corsi, su proposta del consiglio di facoltà;

e) delibera sulle assegnazioni ordinarie e straordinarie di fondi all'istituto;

f) propone all'approvazione del Ministero le eventuali modificazioni dello statuto;

g) provvede all'amministrazione dell'istituto.

Il consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorchè siano presenti la metà più uno dei suoi membri.

Il consiglio d'amministrazione si riunisce, di diritto, due volte all'anno e tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario.

Il consiglio d'amministrazione può delegare alcune delle sue funzioni o conferire incarichi particolari.

Il comitato esecutivo prepara il lavoro del consiglio d'amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Esso si riunisce ogni qualvolta i suoi membri lo ritengano necessario.

Art. 7.

Il presidente del consiglio d'amministrazione:

presiede le adunanze del consiglio stesso;

cura, attraverso il comitato esecutivo ed il direttore amministrativo, l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio d'amministrazione, salva la competenza del direttore dell'istituto in materia scientifica e didattica;

può adottare deliberazioni di urgenza in campo amministrativo e di disciplina, del personale, salvo ad ottenerne la ratifica dal consiglio di amministrazione nella prima successiva riunione.

Art. 8.

Il direttore dell'istituto dura in carica quattro anni e può sempre essere riconfermato. Le sue attribuzioni sono le seguenti:

a) rappresenta l'Istituto universitario di lingue moderne nelle cerimonie e nei conferimenti dei titoli accademici;

b) esercita l'alta vigilanza sull'Istituto universitario di lingue moderne e sull'attività del personale docente;

c) riferisce al consiglio d'amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'istituto;

d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione in materia scientifica e didattica.

Art. 9.

Il direttore amministrativo sovrintende, in conformità alle disposizioni del consiglio d'amministrazione, del presidente, del direttore dell'istituto e del consiglio di facoltà, a tutti i servizi amministrativi e contabili. Egli è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari degli istituti di istruzione di grado universitario.

Consiglio di facoltà

Art. 10.

Il consiglio di facoltà si compone del direttore dell'istituto, che lo presiede, e dei professori di ruolo della facoltà. Possono essere chiamati altresì a farne parte, escluse le questioni concernenti l'assegnazione dei posti di ruolo ed il conferimento degli incarichi d'insegnamento, anche un rappresentante dei professori incaricati, un rappresentante degli assistenti ed uno degli studenti.

Art. 11.

Il consiglio di facoltà coadiuva il direttore dell'istituto nell'esercizio delle funzioni a lui demandate, coordina i programmi d'insegnamento, designa gli insegnanti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti e propone i nominativi dei professori da chiamare alle cattedre stesse, dà pareri su tutte le questioni sulle quali il consiglio di amministrazione lo interpelli ed esercita ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri organi prevista dal presente statuto.

Docenti

Art. 12.

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.

I posti di professore di ruolo dell'I.U.L.M. sono determinati dalla tabella *A* annessa al presente statuto.

Art. 13.

Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico corrispondenti a quello concessi ai professori universitari di ruolo statali.

I professori trasferiti dalle università statali o libere o dagli istituti superiori statali o liberi, entrano in ruolo con il trattamento economico e l'anzianità di cui erano provvisti all'atto del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime università o istituti.

Ai fini del trattamento di previdenza, il personale insegnante di ruolo è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità la vecchiaia ed il suprestite, a norma delle vigenti disposizioni.

Tale personale ha diritto, inoltre, alla cessazione del servizio, ad una indennità di buonuscita nella misura prevista per i dipendenti statali.

Nel caso di decesso durante l'attività di servizio, la predetta indennità di buonuscita è liquidata agli aventi diritto secondo le norme vigenti in materia per il personale statale.

All'assistenza sanitaria viene provveduto a norma di legge.

Art. 14.

Per i professori di ruolo per l'insegnamento di tutte le discipline cui non corrisponda cattedra di ruolo, il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, delibera entro maggio sul conferimento degli incarichi per l'anno successivo.

Art. 15.

I professori di ruolo, gli incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di giugno al direttore dell'istituto i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo ed il consiglio di facoltà deve esaminarli e coordinarli entro il mese di ottobre, introducendo le eventuali modificazioni.

Il consiglio d'amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, stabilisce prima dell'inizio di ogni anno accademico, quali insegnamenti complementari verranno impartiti nell'anno accademico, stesso; stabilisce altresì il numero massimo delle immatricolazioni per il successivo anno accademico.

Art. 16.

Presso l'I.U.L.M., oltre ai corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato, in conformità alle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento universitario.

Art. 17.

Alle cattedre di lingue straniere sono assegnati assistenti e lettori, anche di nazionalità straniera, i quali collaborano con il professore nella ricerca scientifica e nell'attività didattica. Ad essi possono essere affidati corsi di lezioni propedeutiche od istituzionali ed esercitazioni.

I posti di assistente di ruolo dell'I.U.L.M. sono determinati dalla tabella *B* annessa al presente statuto.

Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili agli assistenti dell'istituto le norme sull'assunzione, sullo stato giuridico sull'ordinamento delle carriere e sul trattamento economico degli assistenti di ruolo delle università statali. Ai fini del trattamento di previdenza e della indennità di buonuscita si osservano le disposizioni di cui al precedente art. 13. All'assistenza sanitaria viene provveduto a norma di legge.

Art. 18.

Il numero dei posti, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo è determinato dalla tabella *C*, annessa al presente statuto.

Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili in favore del suddetto personale le norme sull'assunzione, sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle carriere e sul trattamento economico del personale amministrativo di ruolo delle università statali. Ai fini del trattamento di previdenza e della indennità di buonuscita si osservano le disposizioni di cui al precedente art. 13. All'assistenza sanitaria viene provveduto a norma di legge.

L'I.U.L.M. può avvalersi per il funzionamento dei servizi amministrativi del personale amministrativo dell'ente morale « Scuola superiore per interpreti e traduttori ».

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

ORDINAMENTO DEGLI STUDI
FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

CAPO II

Art. 19.

La facoltà conferisce la laurea in lingue e letterature straniere.

La durata del corso degli studi è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di scuola media superiore italiana o straniera valido per l'iscrizione alle facoltà statali di lingue e letterature straniere.

Art. 20.

Gli insegnamenti si distinguono in fondamentali ed in complementari.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);

3) Lingua e letteratura francese;
4) Lingua e letteratura inglese;
5) Lingua e letteratura tedesca;
6) Lingua e letteratura spagnola;
7) Filologia romanza;
8) Filologia germanica;
9) Storia (biennale);
10) Geografia.

Sono insegnamenti complementari:

1) Linguistica;
2) Didattica delle lingue moderne;
3) Psicologia;
4) Sociologia;
5) Sociologia dell'educazione;
6) Storia della filosofia;
7) Pedagogia;
8) Lingua e letteratura russa;
9) Economia politica;
10) Diritto internazionale;
11) Diritto pubblico.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi principali, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.

Nel corso di « Storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla Storia medioevale ed un anno alla Storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

ESAMI

Art. 21.

Gli esami delle lingue scelte come quadriennali ed uno di italiano comportano prove scritte ed orali, gli altri esami solo prove orali.

Le prove scritte di lingua consistono:

Per il 1° e per il 2° anno in una prova di dettato ed in una prova di traduzione dall'italiano nella lingua straniera, oppure in una composizione nella lingua straniera.

Le prove scritte di 3° anno consistono in una prova di dettato, in una traduzione dall'italiano nella lingua straniera ed in una composizione nella lingua straniera.

Le prove scritte di 4° anno consistono in una prova di dettato, in una traduzione dall'italiano nella lingua straniera ed in una composizione di cultura generale nella lingua straniera.

Le prove orali di lingua vertono sul programma svolto nell'anno.

Prova scritta di italiano: consiste in una composizione su un argomento letterario o di storia della civiltà italiana.

Gli esami di didattica delle lingue moderne comportano prove pratiche consistenti nello svolgimento di una lezione per ciascuna lingua.

Art 22.

La facoltà può organizzare durante le vacanze estive, o in speciali periodi durante l'anno accademico, corsi all'estero per un approfondimento delle varie lingue straniere. Alla fine di ogni corso possono essere organizzati esami di profitto validi ad ogni effetto, purchè sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti della facoltà.

Art. 23.

Superati tutti gli esami prescritti gli studenti dovranno redigere una *tesi di laurea* su un argomento letterario o filologico o di storia della civiltà relativa alla lingua scelta come quadriennale e discutere tale tesi dinanzi ad una commissione di docenti della facoltà .

Art. 24.

La votazione degli esami scritti ed orali viene espressa in trentesimi.

Quella degli esami di laurea in centodecimi.

Norme transitorie

Art. 1.

Il primo consiglio d'amministrazione, composto dei membri di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 5, è convocato entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto istitutivo dell'Istituto universitario di lingue moderne, dal presidente dell'ente morale promotore.

Alla designazione di cui alla lettera *c*) dell'art. 5 il consiglio provvede direttamente con scelta tra i componenti del comitato tecnico di cui all'articolo successivo.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento per le facoltà demandano ai consigli di facoltà sono esercitate da apposito comitato tecnico composto da tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del consiglio d'amministrazione dell'ente morale promotore.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni, vengano successivamente a far parte della facoltà, sono aggregati al comitato tecnico. Detto comitato cessa dalle sue funzioni allorchè alla facoltà risultino assegnati i tre professori di ruolo.

Art. 2.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali, in quanto applicabili.

Istituto universitario di lingue moderne

TABELLA *A*

Posti di ruolo dei professori . . . . . . n. 3

TABELLA *B*

Posti di ruolo degli assistenti . . . . . . n. 3

TABELLA *C*

POSTI DI RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Carriera direttiva amministrativa

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
325	Consigliere di 1ª classe	1
271	Consigliere di 2ª classe	
229	Consigliere di 3ª classe	

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1969, n. **46**.

Estinzione delle opere pie: « Leandro Tallandini », « Giacomo d'Isaia », « Ghiotto Molon », « Carlo Combi », « Elisabetta Kerstorf Planat de la Faye » e trasformazione del fine della fondazione « Principe Amedeo di Savoia », con sede in Venezia.

N. 46. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le opere pie: 1) « Leandro Tallandini », 2) « Giacomo d'Isaia », 3) « Ghiotto Molon », 4) « Carlo Compi », 5) « Elisabetta Kerstorf Planat de la Faye », con sede in Venezia, vengono dichiarate estinte ed i relativi patrimoni devoluti al locale E.C.A. Vengono, inoltre, approvate la trasformazione del fine, il concentramento nell'E.C.A. e il nuovo statuto della locale fondazione « Principe Amedeo di Savoia ».

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 138. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1968.

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Sauze d'Oulx.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Sauze d'Oulx (Torino) in data 23 gennaio 1968, n. 51, con la quale è stato proposto che il territorio del comune di Sauze d'Oulx venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Visto il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, il 15 novembre 1968 ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio del comune di Sauze d'Oulx (Torino) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche del comune di cui all'art. 1 è istituita l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Sauze d'Oulx, con sede nel comune omonimo.

Il prefetto di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 dicembre 1968

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MAGRÌ

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

(2322)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Simpamina » a nome della ditta Recordati industria chimica farmaceutica SAS, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4175/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 ottobre 1949, con il quale è stata registrata al n. 2482, modificato in n. 2482/C dal centro meccanografico elettronico, a nome della ditta Recordati, con sede in Correggio (Reggio Emilia), ora ditta Recordati industria chimica e farmaceutica SAS, con sede in Milano, via Civitali, 1, la categoria 6 fiale da 10 mgr della specialità medicinale denominata « Simpamina », prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Premesso che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 dicembre 1968, rilevato che le rarissime indicazioni terapeutiche delle « amine simpatico-mimetiche psico-attive » per via parenterale si possono considerare attualmente superate e che l'uso abusivo di tali prodotti può determinare gravissime conseguenze con alterazione della condotta e risentimenti importanti a carico dell'organismo, ha espresso il parere che le confezioni in fiale delle specialità medicinali contenenti « amine simpatico-mimetiche psico-attive » sono da revocare ai sensi dell'art. 27, n. 2 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato che la specialità medicinale « Simpamina » 6 fiale da 10 mgr. è a base di un'« amina simpatico-mimetica psico-attiva per via parenterale » e quindi la specialità stessa deve essere revocata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria 6 fiale da 10 mgr. della specialità medicinale denominata « Simpamina », preparata nell'officina farmaceutica della ditta Recordati industria chimica e farmaceutica SAS, Milano, via Civitali n. 1, e registrata al n. 2482/C con decreto in data 6 ottobre 1949, a nome della menzionata ditta.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1969

(2149) *Il Ministro*: RIPAMONTI

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1969.

Istituzione in via sperimentale di un bollettario del lotto a ricalco del tipo da L. 200.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585;

Ritenuta l'opportunità di sperimentare la raccolta delle giuocate del lotto con bollettari a ricalco;

Decreta:

Per la raccolta delle giuocate del lotto, è istituito, in via sperimentale, in aggiunta ai bollettari attualmente in uso, un bollettario a ricalco del tipo da L. 200. Detto bollettario sarà utilizzato fino ad esaurimento della scorta esistente, e comunque non oltre il 30 giugno 1969, nelle ricevitorie di Roma n. 57 (via A. Bellani, 24) e di Roma n. 300 (via Adua n. 10).

All'atto della scritturazione di ogni giuocata, viene compilata una figlia, una copia — da rimanere al ricevitore — ed una matrice.

Ogni bollettario è predisposto per 20 giuocate, suddivise in due facciate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1969

Il Ministro: REALE

(2238)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che saranno esposti nella « Moda - Selezione », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Moda - Selezione », che avrà luogo a Torino dal 18 al 21 aprile 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2154)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1969.

Prolungamento dell'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni a favore degli operai dipendenti dalla ditta ITALCOLD S.p.a. di S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1968, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Italcold S.p.a. di S. Giorgio a Cremano, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto e sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Italcold S.p.a. di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione dell'azienda;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 dicembre 1968 a favore della ditta Italcold S.p.a. di S. Giorgio a Cremano (Napoli) per gli operai dipendenti, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione dell'azienda suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(2206)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1969.

Prolungamento dell'intervento straordinario della cassa integrazioni guadagni a favore dei lavoratori delle aziende industriali che hanno sospeso la loro attività in dipendenza dei fatti alluvionali del 3 e 4 novembre 1968.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 6 novembre 1968, concernente la sussistenza di grave crisi economica locale ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115 ai lavoratori delle aziende industriali dei comuni indicati nella tabella allegata allo stesso decreto, che, in dipendenza dei fatti alluvionali del 3 e 4 novembre 1968 hanno sospeso, in tutto o in parte, la loro attività lavorativa;

Considerato che nelle zone predette è stata rilevata tuttora sussistente una situazione di grave crisi locale;

Ritenuta la necessità di prorogare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2 in base al disposto dell'ultimo comma del predetto articolo;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 6 novembre 1968 a favore dei lavoratori delle aziende industriali dei comuni indicati nella tabella allegata al decreto stesso, è prorogato, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(2207)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « Rassegna suinicola internazionale », in Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Rassegna suinicola internazionale » che avrà luogo a Reggio Emilia dal 1° al 4 maggio 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2237)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1969.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto lo statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1966, n. 666;

Considerato che il collegio dei revisori dei conti del predetto ente, nominato con il decreto ministeriale 4 agosto 1966, è scaduto e che occorre provvedere, pertanto, alla sua ricostituzione;

Vista la designazione del Ministero del tesoro;

Vista la designazione dell'Ente italiano della moda;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino, è così costituito per il triennio 1969-1971:

Germani dott. Achille, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Gargano dott. Guglielmo, per il Ministero del tesoro;

Pacces prof. Federico Maria, in rappresentanza dell'assemblea dei soci dell'Ente italiano della moda.

Il rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assumerà le funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 febbraio 1969

Il Ministro: TANASSI

(2208)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1969.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'« Istituto nazionale delle assicurazioni », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento facoltativo delle prestazioni ad eventuali variazioni del costo della vita nei contratti con adeguamento automatico.

Roma, addì 4 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

(2323)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1969.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario della Liguria ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto, in particolare, l'art. 4 della citata legge n. 326, il quale prevede che le operazioni di credito contemplate dalla legge medesima sono effettuate, oltre che dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro e dalle casse di risparmio, da istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine, compresi quelli di credito fondiario, designati dal Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ed il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, con il quale sono stati designati gli istituti autorizzati ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla ripetuta legge 12 marzo 1968, numero 326;

Sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario della Liguria è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326.

Art. 2.

L'intervento dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, nelle operazioni creditizie contemplate dalla predetta legge n. 326, è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite dalle proprie disposizioni legislative e statutarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1969

Il Ministro: COLOMBO

(2374)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1969.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 260 del 5 dicembre 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Ferrara ha chiesto la declassificazione a comunale del primo tratto della strada provinciale per Comacchio, dal caposaldo in località San Giorgio alla progressiva chilometrica 1+850;

Visto il voto n. 1262 del 17 settembre 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che il tratto di strada in parola possa essere declassificato da provinciale a comunale ai sensi dello art. 7 della legge n. 126;

Considerato che il suddetto tratto di strada possa, pertanto, essere declassificato da provinciale a comunale ai sensi dell'art. 12 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada provinciale per Comacchio dal caposaldo in località San Giorgio, fino alla progressiva chilometrica 1+850, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte delle strade del comune di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

(2417)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1969.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 98 del 22 marzo 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Modena a chiesto la declassificazione a comunale di un tratto della strada provinciale « Carpi-Ravarino » all'interno del comune di Carpi per una lunghezza di km. 0+314 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1263 del 17 settembre 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che il tratto di strada in parola possa essere declassificato da provinciale a comunale ai sensi dello art. 7, lettera *c*), della legge n. 126;

Considerato che il suddetto tratto di strada possa, pertanto, essere declassificato da provinciale a comunale ai sensi dell'art. 12 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto della strada provinciale « Carpi-Ravarino » dalla progressiva chilometrica 20+764 alla progressiva chilometrica 20+450, nel centro abitato di Carpi, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte delle strade del comune di Carpi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

(2418)

DECRETO PREFETTIZIO 3 marzo 1969.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Mantova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto n. 2137/Gab. in data 20 settembre 1968, con il quale si è provveduto alla ricostituzione del locale consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° ottobre 1968-30 settembre 1971;

Vista la lettera n. 135 in data 20 febbraio c.a., con la quale l'ordine dei medici veterinari della provincia di Mantova, ha comunicato che il suo rappresentante in seno al suindicato consesso dott. Luigi Maria Beretta ha rassegnato le sue dimissioni dal predetto incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Beretta;

Sentiti l'ordine suindicato ed il medico provinciale;

Decreta:

In sostituzione del dott. Luigi Maria Beretta è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in rappresentanza dell'ordine dei medici veterinari, il dottor Ettore Sarzi Sartori.

Mantova, addì 3 marzo 1969

Il prefetto: GALATEO

(2391)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 9 dicembre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John R. Horan, vice console degli U.S.A. a Trieste.

In data 9 dicembre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Christopher Martin Pirie-Gordon, console di Gran Bretagna a Firenze.

(2397)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marzano di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1969, il comune di Marzano di Nola (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.897.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2503)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « V Biennale della caricatura - L'umorismo nell'arte », in Tolentino

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata, con nota del 19 febbraio 1969, n. 5045, ha comunicato che l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Tolentino organizzerà in Tolentino, con carattere nazionale, la « V Biennale della caricatura - L'umorismo nell'arte » dal 6 settembre al 17 ottobre 1969 anzichè dal 5 luglio al 21 settembre 1969, come precedentemente programmato.

(2398)

Spostamento del periodo di svolgimento della « V Biennale d'arte del metallo - XIV Premio Gubbio Mastro Giorgio », in Gubbio.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, con nota del 18 febbraio 1969, n. 5299, ha comunicato che l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Gubbio organizzerà in Gubbio, con carattere nazionale, la « V Biennale d'arte del metallo - XIV Premio Gubbio Mastro Giorgio » dal 5 luglio al 13 settembre 1969 anzichè dal 3 aprile al 1° giugno 1969, come precedentemente programmato.

(2399)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 16 settembre 1968 « Delimitazione delle zone, in provincia di Frosinone, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 ottobre 1968, pagina 6102, dove è scritto « Comune di Arce per le località Campo Stefano... Casino, Patena... » deve leggersi « Comune di Arce per le località Campo Stefano... Casino Catena... ».

(2342)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « La Galvanina »

Con decreto n. 1009 del 4 marzo 1969 la S.p.a. « La Galvanina », con sede in Rimini (Forlì), via La Stretta, 97, è autorizzata alla libera vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « La Galvanina », che sgorga in territorio del comune di Rimini (Forlì).

L'acqua minerale verrà imbottigliata, così come sgorga dalla sorgente, in recipienti dello stesso tipo e della medesima capacità di quelli adoperati per l'acqua « La Galvanina », addizionata di gas acido carbonico, che saranno contrassegnati da etichette simili per formato, dimensioni, disegni e diciture a quella autorizzata con il citato decreto ministeriale n. 1008 del 7 febbraio 1969, ma che avranno il colore dei riquadri laterali in rosa anzichè in bianco. Inoltre nel riquadro centrale tra la parola « Galvanina » che sarà in caratteri bianchi su fondo verde, ed il disegno rappresentante l'antica fonte, figurerà la parola « naturale » in caratteri rossi, ed in basso la dicitura « ottima da tavola » sarà in colore verde anzichè nero.

Infine, in fondo al riquadro di sinistra non sarà riportata la dicitura « addizionata di gas acido carbonico », che figura sull'etichetta del citato decreto n. 1008.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(2396)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « La Buon Consiglio », con sede in Caserta

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 marzo 1969, la società cooperativa « La Buon Consiglio », con sede in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 17 febbraio 1957, repertorio 15711, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(2423)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « Vittorio Alfieri » di Asti, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Asti n. 30071 del 27 novembre 1968, il preside del liceo ginnasio statale « Vittorio Alfieri » di Asti, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalle signore Maria Luisa e Maria Claudia Fellin la somma di L. 700.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « prof. Armando Fellin ».

(2300)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1969 è stato accolto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 26 settembre 1967 dal sig. Guglielmi Gaetano avverso il decreto del Ministro per le finanze n. 04/61180 del 29 marzo 1967 concernente la graduatoria del concorso per la nomina del gestore della tabaccheria di nuova istituzione nel comune di Valdagno, via Dalmazia, e per l'effetto è stato annullato il provvedimento impugnato.

(2343)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 18 marzo 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629 —	629 —	628,97	628,95	628,87	629 —	628,95	628,95	629 —	629 —
$ Can.	584,05	583,70	584,50	583,65	583,70	584,05	583,60	583,65	584,05	583,75
Fr. Sv.	146,44	146,40	146,45	146,445	146,35	146,44	146,43	146,445	146,44	146,40
Kr. D.	83,92	83,90	83,88	83,925	83,75	83,92	83,91	83,925	83,92	83,90
Kr N.	88,10	88,05	88,05	88,055	88,05	88,10	88,065	88,055	88,10	88,10
Kr Sv.	121,05	121,60	121,64	121,64	121,60	121,65	121,62	121,64	121,65	121,60
Fol	173,11	173,25	173,32	173,28	173,20	173,31	173,27	173,28	173,31	173,25
Fr B	12,51	12,495	12,5150	12,5125	12,50	12,50	12,5075	12,5125	12,50	12,495
Franco francese	126,83	126,80	126,89	126,855	126,80	126,84	126,87	126,855	126,83	126,81
Lst.	1502,65	1503,25	1503,40	1503,90	1503 —	1502,65	1503,70	1503,90	1502,65	1503,50
Dm occ	156,59	156,50	156,62	156,585	156,45	156,59	156,545	156,585	156,59	156,50
Scell. Austr.	24,32	24,30	24,32	24,3160	24,30	24,32	24,3225	24,3160	24,32	24,32
Escudo Port.	22,07	22,05	22,08	22,07	22 —	22,07	22,08	22,07	22,07	22,07
Peseta Sp.	9,01	9 —	9,02	9,0185	9 —	9,01	9,016	9,0185	9,01	9,01

Media dei titoli del 18 marzo 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,70
Redimibile 3,50 % 1934	100.30
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,475
» 5 % (Ricostruzione)	96,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,175
» 5 % (Città di Trieste)	96 —
» 5 % (Beni Esteri)	95,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,325
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1979	99.425
» » » 5,50 % 1978	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 marzo 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,95
1 Dollaro canadese	583,625
1 Franco svizzero	146,437
1 Corona danese	83,917
1 Corona norvegese	88,06
1 Corona svedese	121,63
1 Fiorino olandese	173,275
1 Franco belga	12,51
1 Franco francese	126,862
1 Lira sterlina	1503,80
1 Marco germanico	156,565
1 Scellino austriaco	24,319
1 Escudo Port.	22,075
1 Peseta Sp.	9,017

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 24 marzo 1935, n. 611/R/Gab. con cui al sig. Comploj Francesco fu Francesco, nato a Selva il 4 gennaio 1880, venne accorda la riduzione del cognome nella forma italiana di Comploi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 25 novembre 1968 dal sig. Comploi Otto Josef, nato ad Ortisei il 21 luglio 1921, ivi residente in via Stufan n. 131, figlio del predetto;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 24 marzo 1935, numero 611/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

In conseguenza di tale revoca il cognome del signor Comploi Otto Josef nato ad Ortisei il 21 luglio 1921 ed ivi residente in via Stufan n. 131, viene ripristinato nella forma tedesca di Comploj.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Demetz Annamaria, nata ad Ortisei il 31 dicembre 1923, ed ai figli Peter Leo, nato a Bolzano il 17 luglio 1952 e Sandra, nata a Bolzano il 22 giugno 1955.

Il comune di Ortisei provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma III, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 febbraio 1969

Il Vice Commissario: MASCI

(2272)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova del personale non statale presso la Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi, in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DEGLI OLII E DEI GRASSI

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale olii e grassi del 31 gennaio 1968, con la quale vengono determinate le norme che regolano l'assunzione ed il trattamento del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 5 febbraio 1969 con la quale si è ritenuto necessario di bandire un concorso per un assistente in prova;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per un posto di assistente in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea in chimica, o in chimica industriale, o in ingegneria chimica.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato il 32°. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle Stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna; i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio, esperti o assistenti volontari, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*), che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2 punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevata a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati o invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per cause di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistie, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

La stazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati e invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dei decorati al valor militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, degli assistenti universitari, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o dal quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da lire 400;

F) certificato medico in carta da bollo da lire 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da lire 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da lire 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da lire 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente articolo 10, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 10, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del Consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di divisione, da un professore ordinario di università e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta

Tecnologia degli olii vegetali alimentari.

Prova orale

Applicazione delle tecniche cromatografiche allo studio degli olii; Legislazione sulle stazioni sperimentali.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportata nella prova scritta ed in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di assistente in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 271 del personale civile dello Stato.

La nomina ad assistente effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 12 febbraio 1969

Il presidente: BORGHESE

(2254)

Concorso per esame ad un posto di segretario in prova del personale non statale della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti del 20 aprile 1968, con la quale vengono determinate le norme che regolano l'assunzione ed il trattamento del personale non statale;

Considerata la necessità di bandire un concorso per un posto di segretario in prova del personale non statale;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame ad un posto di segretario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso di diploma d'istruzione secondaria di secondo grado ed avere piena conoscenza delle lingue francese ed inglese e pratica di dattilografia.

Possono inoltre partecipare al concorso coloro che siano in possesso del diploma di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) aver sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) Di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine, che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre chè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

II) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944 n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

III) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti per almeno due anni, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b)*, *c)*, *d)* che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b)* e *c)*.

L'elevazione di cui alla lettera *b)* si cumula con quella di cui alla lettera *c)* ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni d'età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

IV) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati o invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite di età è elevato a 39 anni.

V) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni, dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5) e 4 possano essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o delle cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso, non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti, si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dei decorati al valor militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sara comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128 secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 9.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio d'amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero industria commercio e artigianato, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da un professore per le lingue estere.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero industria commercio e artigianato.

Art. 10.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta

Traduzione dall'italiano in inglese ed in francese di un brano di prosa scelto dalla commissione e traduzione dall'inglese e dal francese in italiano di due brani di prosa scelti dalla commissione.

Prova pratica di dattilografia

Copia di un brano di prosa in lingua italiana.

Prova orale

Traduzione all'impronta dal francese e dall'inglese di due brani di prosa (uno per ciascuna lingua) scelti dalla commissione e conversazione nelle suddette lingue.

Art. 11.

Gli esami avranno luogo a Napoli presso la sede della stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova pratica e della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.

La Stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario, patente).

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 14.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio d'amministrazione e sarà pubblicata sul bollettino della stazione sperimentale.

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3 punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso e obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà inoltre risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non e ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale occorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno, 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e del personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 16.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 15 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 15, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 17.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 15, non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di segretario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a segretario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio d'amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Napoli, addì 28 febbraio 1969

Il presidente: GENTILE

(2255)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a duecentosessanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, di cui alla tabella II annessa alla legge 13 maggio 1966, n. 303, in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentosessanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi del lavoro, per gli orfani e le vedove di guerra, di caduti per cause di servizio e di caduti sul lavoro, per i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purché complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonché i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro 20 giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonché i profughi disoccupati: attestazione del competente ufficio provinciale del lavoro.

Qualora detto ufficio, non sia ancora in grado di rilasciare l'attestazione di cui sopra, potranno essere prodotti i documenti di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato

mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati e gli invalidi civili: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

d) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

h) i figli degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) i figli degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonché i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencanti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio

1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregidizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verra loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1969
Registro n. 3, foglio n. 214

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
Economia e politica agraria, estimo rurale;
Zootecnia.

Prova orale:

Le materie delle prove scritte;
Industrie agrarie;
Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria;
Principi di diritto agrario; legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

Roma, addì 29 ottobre 1968

Il Ministro: SEDATI

(2172)

Diario delle prove scritte del concorso a quaranta posti di applicato aggiunto nel ruolo centrale e periferico del personale esecutivo.

Le prove scritte del concorso a quaranta posti di applicato aggiunto nel ruolo centrale e periferico del personale esecutivo, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 20 agosto 1968, avranno luogo a Roma presso il Palazzo dei congressi - E.U.R., nei giorni 13 e 14 giugno 1969, con inizio alle ore 8,30.

(2468)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Concorso ad un posto nella scuola di storia antica annessa all'Istituto italiano per la storia antica

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, che istituisce in Roma l'Istituto italiano per la storia antica, e la scuola di storia antica a questa annessa;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1936, che approva il regolamento per la suddetta scuola;

Apre un concorso ad un posto in detta scuola, per la durata di tre anni (anni scolastici 1969-70 / 1971-72) riservato a professori di ruolo negli istituti medi di istruzione, i quali con pubblicazioni, titoli e documenti dimostrino preparazione nelle discipline storiche concernenti l'età antica, con particolare riguardo ai fini che la scuola si propone.

Per l'assegnazione del posto si darà la preferenza ai candidati che dimostreranno competenza particolare in epigrafia latina ed antichità romane al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario epigrafico e alla continuazione del dizionario epigrafico di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori a cui la scuola attende.

Le domande e gli allegati debbono essere trasmessi dai concorrenti mediante plico raccomandato al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura. Non è ammessa la loro presentazione direttamente dagli interessati o da persona incaricata.

I plichi raccomandati debbono pervenire al Ministero entro, e non oltre, il 31 maggio 1969, pena l'esclusione dal concorso, qualunque possa essere la data di spedizione degli stessi plichi.

Le domande e gli allegati verranno trasmessi dopo il 31 maggio 1969 al presidente dell'Istituto italiano per la storia antica. Apposita commissione giudicherà sul merito dei concorrenti nei modi previsti dall'art. 9 del citato decreto ministeriale 10 novembre 1936.

Alla domanda, redatta in carta da bollo da L. 400 e indirizzata al presidente dell'Istituto italiano per la storia antica, il concorrente deve allegare:

1) il certificato di laurea;

2) una dichiarazione rilasciata dal capo dell'istituto in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la sua qualifica, il coefficiente di appartenenza, la data di nascita e infine che egli trovasi in attività di servizio;

3) una relazione in tre esemplari sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica ed amministrativa;

4) lavori a stampa o dattiloscritti o qualsiasi altro titolo o documento che egli ritenga utile presentare.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea, o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesco). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tali requisiti.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà comandato presso la scuola; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di insegnamento e di servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola.

Roma, addì 10 febbraio 1969

Il Presidente dell'Istituto: ACCAME

(2312)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Lombardia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1968, n. 57406, col quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Lombardia, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31453;
Considerato che il dott. ing. Carlo Via, ispettore generale del genio civile, nominato membro della commissione predetta, ha declinato l'incarico per contingenti motivi di salute;
Ritenuto che occorre in conseguenza provvedere alla sostituzione del predetto membro;

Decreta:

Il dott. ing. Marco Rugen, ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Milano, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile, di cui alle premesse, in sostituzione del dott. ing. Carlo Via.

Roma, addì 11 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1969
Registro n. 2, *foglio n.* 249

(2350)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della 1ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Verona nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1968, n. 8559, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1968, registro n. 23 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 337, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova, distribuiti nei vari compartimenti della rete;
Vista la propria deliberazione n. 14/P.2.1.1 in data 22 gennaio 1969, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il capo tecnico principale Adami Igino è nominato membro della prima sottocommissione esaminatrice del compartimento di Verona per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del pari qualifica Gentilin Vasco, impossibilitato a proseguire nell'incarico per sopravvenuti impegni familiari.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il direttore generale: FIENGA

(2351)

MINISTERO DELLA SANITA

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 25 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 7 Sanità, foglio n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 27 agosto 1968, con cui è stato bandito il concorso per esami ad un posto di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità;
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;
Vista la lettera del Consiglio di Stato in data 21 ottobre 1968, n. 833/S.G., con la quale il consigliere di Stato dott. Augusto Paroli è stato designato presidente della commissione di che trattasi;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Paroli dott. Augusto, consigliere di Stato.

Membri:

Avolio De Martino prof. Gastone, ordinario di acquedotti e fognature dell'Università di Napoli;
Paladino prof. Salvatore, docente di impianti industriali presso l'Università di Roma;
Guarino dott. Mario, medico provinciale capo;
Costa dott. Aurelio, medico provinciale capo.

Segretario:

Zilli dott.ssa Anna Novella, direttore di sezione.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1, sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove di lingua a fianco di ciascuno indicate:

Ferri prof. Alfonso, inglese e tedesco;
Berardi prof. Silverio, francese e spagnolo.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
La spesa presunta di L. 100.000 (centomila) graverà sul capitolo 1063 dell'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà tramesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1969
Registro n. 3, *foglio n.* 320

(2308)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 25 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 86, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 3 luglio 1968, con il quale è stato bandito un concorso per esami a dodici posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 22 novembre 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il certificato medico rilasciato in data 19 dicembre 1968, con il quale si attesta che la dottoressa Anna Paola Lotti, per motivi di salute, non può partecipare, in qualità di segretario, alle sedute della commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione della predetta funzionaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Giovanni Migliorino, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, citato nelle premesse, in sostituzione della dottoressa Anna Paola Lotti in congedo per puerperio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 7 gennaio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1969
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 302

(2311)

Diario delle prove d'arte o esperimenti pratici del concorso a due posti di operaio in prova di 2ª categoria (qualificato) così ripartiti: n. 1 motorista «OP», n. 1 idraulico «OP».

Il diario delle prove d'arte o esperimenti pratici del concorso a due posti di operaio in prova di 2ª categoria (qualificato) così ripartiti: n. 1 motorista «OP», n. 1 idraulico «OP» nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della sanità, è stato fissato per i giorni feriali dal 29 aprile al 20 maggio 1969, con inizio alle ore 8, presso l'autoparco del Ministero della sanità, viale della Civiltà Romana, Roma-EUR, per il posto di motorista «OP» e presso l'istituto tecnico industriale «Galileo Galilei», via Conte Verde, 51, Roma, per il posto di idraulico «OP».

(2309)

Diario delle prove d'arte o esperimenti pratici del concorso ad un posto di operaio in prova di 1ª categoria (specializzato) con la qualifica professionale di collaudatore motorista «M».

Il diario delle prove d'arte o esperimenti pratici del concorso ad un posto di operaio in prova di 1ª categoria (specializzato) con la qualifica professionale di collaudatore motorista «M» nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della sanità, è stato fissato per i giorni feriali dal 21 al 28 aprile 1969, con inizio alle ore 8 presso l'autoparco del Ministero della sanità, viale della Civiltà Romana, Roma-EUR.

(2310)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova del vincitore del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 6, giugno 1968, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1968, registro n. 6 Sanità, foglio n. 74, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova il vincitore del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1967.

(2511)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova del vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 6, giugno 1968, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 2 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1968, registro n. 6 Sanità, foglio n. 396, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova il vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1967.

(2512)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei e nomina in prova dei vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 7, luglio 1968, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 26 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1968, registro n. 8 Sanità, foglio n. 105, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei e nomina in prova i vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1967.

(2513)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova dei vincitori del pubblico concorso per esami a due posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 7, luglio 1968, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 15 febbraio 1968 registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1968, registro n. 8 Sanità, foglio n. 235, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova i vincitori del pubblico concorso per esami a due posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici biologi dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1967.

(2514)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1968, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1968, registro n. 9 Difesa, foglio n. 253;

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale:

Presidente:

generale di divisione aerea in S.p.a.d. Falcone Guglielmo.

Membri:

colonnello dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale in s.p.e. Notarangelo Vincenzo;

colonnello dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale in S.p.a.d. Caneschi Alberto;

colonnello dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale in s.p.e. Celebrano Italo;

ten. colonnello dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale in s.p.e. Travaini Mario.

Segretario:

Ceccarini dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe.

A ciascuno dei componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1969
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 380

(2383)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva.

In relazione all'art. 15 del decreto ministeriale n. 00/34051 del 21 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre successivo, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 169, con il quale è stato indetto il concorso di cui sopra, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno inizio il giorno 9 aprile 1969, alle ore 8,30 in Roma, presso il CRAL monopoli di Stato, via Ascianghi, 4, e si svolgeranno nello stesso giorno e nei successivi giorni 10, 11 e 12 aprile 1969 in tale sede e, per le prove di laboratorio, presso l'istituto di chimica analitica dell'Università di detta città.

(2518)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2459 in data 17 luglio 1967, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Lodi ed Uniti, bandito con decreto n. 2459 del 30 marzo 1966;

Vista la lettera n. 13/2273 Gab. della prefettura di Milano, in data 13 dicembre 1968, con la quale si designa il dott. Amedeo Cappelli, vice prefetto ispettore, quale rappresentante della prefettura nella commissione giudicatrice del concorso di che trattasi, in sostituzione del dott. Pietro Palladino, direttore di sezione, destinato ad altra sede;

Ritenuta quindi la necessità di provvedere alla modifica della composizione della commissione medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Amedeo Cappelli, vice prefetto ispettore, in servizio presso la prefettura di Milano, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice di cui alla premessa, quale componente.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 20 dicembre 1968

Il medico provinciale: TECCE

(2321)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 20 febbraio 1969, n. 2.

Esercizio della caccia nel territorio della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 22 *febbraio* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino a quando la materia non sarà regolata da legge organica regionale, i modi ed i termini, per l'esercizio della caccia nel territorio della Regione siciliana, sono disposti e regolati con provvedimenti dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

I comitati provinciali della caccia sono organi, con ordinamento autonomo, dell'Assessorato per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 febbraio 1969

CAROLLO

SARDO

(2290)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.